



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 09/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 447 COME MODIFICATO DALL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160 DEL 7/09/210, PER LE OPERE DI "REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA IN VIA LUDOVICO PEPE", PROPOSTO DAL SIG. EPIFANI ANTONIO

L'anno **duemiladodici**, addì nove del mese di marzo si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Sbanò Giuseppe il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 10:00, nella Casa Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 10,00

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ZIZZA VITTORIO	SI	
2	SEMERARO NICOLA	SI	
3	MARRAZZA ANTONIO	SI	
4	DE BIASI FRANCESCO		SI
5	EPIFANI VINCENZO	SI	
6	CELINO ANGELO LUCA	SI	
7	DE SIMONE SILVIO	SI	
8	SBANO GIUSEPPE	SI	
9	BARELLA ANTONIO	SI	
10	PAGLIARA ANTONIO	SI	
11	LANZILLOTTI ANGELO	SI	
12	PEPE NICOLA	SI	
13	SIMEONE LEONARDO	SI	
14	BRANDI CARMINE PASQUALE	SI	
15	SAPONARO VITO		SI
16	ANNICCHIARICO GIUSEPPE	SI	
17	PECICCIA ANGELO RAFFAELE		SI
18	ORLANDINO FRANCESCO CARMELO	SI	
19	SCALERA AGOSTINO	SI	
20	TARANTINO CORRADO		SI
21	PERRINO VITO ANGELO		SI

Totale presenti 16 Totale assenti 5

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vito Antonio Maggiore

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con nota acquisita al protocollo comunale n° 12861 del 23/06/2009 presentata al Comune di Carovigno dal signor EPIFANI Antonio, nato a Taranto il 23/01/1989 e residente in Carovigno in Via Serranova nr. 23, finalizzata ad ottenere autorizzazione edilizia per la “realizzazione di una struttura ricettiva del tipo albergo con annessi ristorante e bar”, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 447/98 e ss. mm.ii, ubicato in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15;
- che con verbale della conferenza dei servizi in data 9/09/2010 la Regione Puglia - Assessorato Urbanistica, con nota prot. AOO_079 del 8/09/2010 – 0012681 pervenuta in data 8/09/2010 prot. 17592, ha espresso parere contrario al progetto, rilevando che il ricorso sistematico alla Conferenza dei Servizi ex art. 5 del DPR n. 447/98 da parte di questo SUAP, contrasta con gli indirizzi di tutela del territorio, facendo specifico riferimento alla nota comunale n. 11276 del maggio 2010, a firma del Sindaco, ed in particolare al passaggio nel quale si afferma testualmente che “ nelle more dell’approvazione definitiva del P.U.G. quest’Amministrazione ricorrerà ad una variante organica in linea con la delibera di G.R. n.2000/2007 ex art. 2 del dpr 447/98”.
- Che con istanza di riesame del progetto, pervenuta in data 17/10/2011 prot. n° 18062, il Sig. EPIFANI Antonio, chiedeva autorizzazione edilizia per la “realizzazione di una struttura ricettiva del tipo albergo con annessi ristorante e bar”, ai sensi del D.P.R. 447/98 e s.m.i. in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15, senza modifiche di progetto presentato in data 23/06/2009.
- che con apposita nota in data 7/08/2009 è stata rigettata l’istanza di cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.ed int., in quanto il progetto presentato risultava in contrasto con le norme di attuazione del vigente Programma di Fabbricazione;
- che con apposita nota prot. 20922 del 03/11/2009 questo servizio ha richiesto gli atti istruttori e/o i pareri tecnici di competenza agli Enti interessati nel procedimento ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che a riscontro, gli Enti interessati, hanno trasmesso i seguenti pareri:

- parere favorevole espresso dall’ASL Igiene Pubblica di Carovigno con nota nr.4647/San acquisita al nr.22399 del protocollo dell’ente in data 23.11.09;
- nota della Provincia di Brindisi –Servizio di Viabilità e Trasporti- nr.127470 del 25.11.09 acquisita al nr.22803 del protocollo dell’ente in data 27.11.09, con la quale restituisce i documenti inviati per il parere e comunica che la struttura ricettiva in oggetto ricade lungo un tratto stradale di competenza comunale;
- nota della Provincia di Brindisi –Servizio Ecologia- nr.126779 del 24.11.09 acquisita al nr.22813 del protocollo dell’Ente in data 30.11.09 da cui si rileva che il progetto trasmesso, risulta carente, e non presenta i requisiti per essere sottoposto a valutazione.
- nota dell’ARPA PUGLIA –Dipartimento di Brindisi- nr.43734 del 10.12.09 acquisita al nr.24330 del protocollo dell’Ente in data 17.12.09 da cui si evince che l’esame istruttorio finalizzato al rilascio di nulla osta è rimandato alla preventiva valutazione urbanistica inerente alla variante al P.d.F., esprimendo nel contempo le seguenti valutazioni ambientali : *a) la modalità di smaltimento dei liquami provenienti dal trattamento con fossa Imhoff deve avvenire esclusivamente a mezzo di ditte autorizzati; i reflui per essere smaltiti in sub irrigazione devono rispettare i valori limite del D.lgs 152/2006, Parte III, All.5, Tab.4. b) manca qualsiasi riferimento al trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, con specificazione della relativa metratura e dei sistemi di trattamento delle acque stesse. Dovrà essere prevista apposita vasca di stoccaggio opportunamente dimensionata in grado di contenere le acque di prima pioggia, con successivo smaltimento presso gli smaltitori autorizzati.*
- parere favorevole espresso dall’ASL –Dipartimento di Prevenzione Ufficio Progetti- di Brindisi con nota nr.9310 dell’11.12.09 acquisita al nr.4267 del protocollo dell’Ente in data 17.02.2010, da cui si rileva che è stato espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, a condizione che: *l’approvvigionamento idrico avvenga mediante allaccio alla rete idrica pubblica o mediante impianto autonomo preventivamente autorizzato dal SIAN di questo Dipartimento.*
- dichiarazione di non assoggettabilità a parere dei VV.F., presentata dall’Ing.Cosimo TRABACCA ed acquisita al nr.20991 del protocollo dell’Ente in data 04.11.2009;

DATO ATTO che l’ufficio del SUAP in ottemperanza alle linee guida Regionali approvate con deliberazione della G.Regionale n. 2000 in data 27 novembre 2007, ha acquisito nella fase istruttoria i pareri di conformità ambientale, sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DATO ATTO che successivamente sono state avviate le relative procedure amministrative ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 ss.mm.ii. e che le risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi vengono di seguito riportate;

VISTO il verbale della 2^ Conferenza dei Servizi del 20/12/2011, da cui si rilevano le seguenti risultanze:

Il presidente da atto che non sono presenti i funzionari in rappresentanza degli enti invitati, e che in data 20/12/2011 alle ore 8.07 è pervenuta la nota mezzo FAX della Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia, prot. 102586 del 14/12/2011, da cui si riporta il seguente parere:

- *Sulla Base della documentazione progettuale presentata dall’istante in data 21.11.2011 prot. 94805, si ritiene che la proposta d’intervento risulta conforme alle norme vigenti in materia ambientale, fatta eccezione per la gestione delle acque reflue. Di fatti la previsione di realizzare una fossa settica di tipo imhoff non risulta appropriata a garantire il rispetto dei valori limite di emissione del refluo di cui alla tabella 4 dell’allegato V alla Parte terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; inoltre rispetto all’accoglienza dell’istanza di autorizzazione allo scarico finale di tali reflui, non risulta verificata la presenza nell’area di intervento di eventuali pozzi per l’emungimento di acque di falda per usi diversi, rispetto ai quali è prescritto il rispetto delle distanze di sicurezza.*

Il presidente dichiara aperti i lavori della conferenza dei servizi, e prende atto dei pareri preliminari espressi dai vari Enti sulla documentazione di progetto, constatando che non sono pervenuti altri pareri alla data del 20/12/2011 ore 12.00;

Il Presidente preso altresì atto dei verbali della 1^ conferenza dei Servizi di riesame in data 3/11/2011;

Richiamato l’art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, il comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ed ii. che recita come segue “All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis (comma così

modificato dall'articolo 49, comma 2, decreto-legge n. 78 del 2010).";

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ed ii. che recita come segue: "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (comma così modificato dall'articolo 49, comma 2, decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla relativa legge di conversione).";

VISTO, in particolare, il comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ed ii. che recita come segue " Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza." ;

VISTA la nota del Sindaco prot.11276 del 18.05.2010, inerente la problematica delle Conferenze dei Servizi ai sensi del D.P.R. 447/98; Richiamate le Linee Guida della Regione Puglia approvate con deliberazione della G.Regionale n. 2000 in data 27 novembre 2007.

Dato atto che il Responsabile del Servizio urbanistica Arch. Vito Nicola Sacchi esprime le seguenti considerazioni sul progetto:

- Preso atto che la Conferenza dei servizi indetta per la ditta di cui alla presente interessa la **realizzazione di una attività produttiva (ex art. 1 comma 1 lett. i) del D.P.R. 160/2010** e pertanto rientra nella casistica della tipologia di interventi consentiti, così come stabilito con Deliberazione di G.R. nr. 2000/2007 all'art.3 al punto " **Realizzazione** " e che la stessa, pertanto, comporta l'applicazione della presente procedura di cui all'art.8 del DPR 160/2010;
- che per gli aspetti urbanistici si rileva che le aree a standard urbanistici previste garantiscono il rispetto delle richieste di legge;
- che l'area d'intervento è ubicata nelle vicinanze della strada provinciale Carovigno- San Michele Salentino interessata da altre attività produttive di tipo artigianale e con accesso da viabilità comunale (via Ludovico Pepe); nelle immediate vicinanze del lotto di riferimento è possibile rilevare la presenza di altra attività esistente da diversi anni.;
- che nel Programma di Fabbricazione vigente non sono previste aree disponibili a sufficienza per l'insediamento di strutture con tipologia ricettiva, oggetto del presente intervento;
- che per quanto attiene agli aspetti paesaggistici si rileva che, anche per effetto dell'attività antropica rilevabile al contorno del lotto, l'inserimento degli edifici e le opere previste non determinano una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalisti dei quali il sito risulta carente; a questo si aggiunge che l'intervento proposto, non comporta una modificazione dello skyline di un territorio che, per quanto sopra detto, non presenta particolari caratteri di pregio naturalistico;
- che per quanto attiene al carico urbanistico veicolare prodotto dalla nuova destinazione si rileva che lo stesso potrà essere assorbito senza ulteriori disagi per la circolazione stradale data la presenza di adeguata viabilità provinciale e comunale a servizio della zona;
- che la le considerazioni della Regione Puglia – Assessorato Urbanistico di cui alla nota prot. AOO_079 del 8/09/2010 – 0012681, a nostro modestissimo parere si riferisce a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e non riporta le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, chiaramente richiesti dal sopra riportato dettato normativo.
- Richiamata altresì la nota Sindacale in data 19.9.2011 prot. 15682, trasmessa alla **REGIONE PUGLIA - Assessorato URBANISTICA ed E.R.P.**, ritenendo di aver adeguatamente chiarito, con quest'ultima, la posizione di quest'Amministrazione e l'indirizzo politico-amministrativo riferito all'insediamento delle attività produttive sul territorio comunale, avendo valutato la criticità legata ai procedimenti di variante ai sensi del DPR 447/98 ora DPR 160/2010, quale conflitto tra pianificazione territoriale e localizzazione di impianti produttivi, ritenendo in linea generale di pregio la potestà pianificatoria dell'Ente Locale, si rimarca la volontà di questa A.C. di portare avanti sia la strada della variante art.2 che quella dell'art.5 del DPR 447/98 e s.m.i., ricorrendo a varianti "puntuali" , su progetto presentato dall'imprenditore, allorché si ha esigenza di soddisfare singole e circoscritte istanze, in grado di garantire aumento dei livelli occupazionali ed adeguato effetto indotto sulla realtà locale, ricercando adeguati livelli di tutela paesaggistico/territoriali.

Che la fattibilità dell'intervento è comunque subordinata al superamento delle carenze progettuali riscontrate nella nota della Provincia di Brindisi – Settore ecologia – pervenuta in data odierna – prot. 102586 del 14/12/2011 – in riferimento all'impianto di smaltimento delle acque reflue.

Che la fattibilità dell'intervento è subordinata all'acquisizione di una dichiarazione del Tecnico Progettista, inerente alla individuazione della categoria dell'intervento nonché della conformità delle opere in relazione all'allegato I del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Dato atto che l'invito alla conferenza dei servizi del 20/12/2011 è stato trasmesso da questo SUAP in data 13/12/2011 e pertanto con congruo anticipo, mettendo gli Enti invitati nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere di competenza o quantomeno di programmare la presenza ai lavori della CDS.

Dato atto che non risultano essere pervenuti motivati dissensi degli Enti convocati, e che la posizione prevalente degli Enti preposti all'espressione del parere di competenza è favorevole alla realizzazione delle opere, la CDS chiude i lavori alle ore 12.45, con esito Favorevole, demandando l'approvazione della variante al P.d.F. ex art. 8 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 alla successiva valutazione del Consiglio Comunale.

Letto approvato e sottoscritto come segue, il presente Verbale costituisce ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, proposta di variante al Programma di Fabbricazione vigente, sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Comunale;
.....Omississ

DATO ATTO ALTRESI':

- che del verbale conclusivo della C.d.S. è stato disposto il contestuale deposito presso l'ufficio Tecnico Comunale ed è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'albo pretorio Comunale On line sul sito web: <http://www.comune.carovigno.br.it>, per 20 (venti) giorni consecutivi a partire dal giorno 30/12/2011 al 19/01/2012 (come risulta dall'attestazione del messo comunale in data 5/03/2012
- che nei successivi 20 (venti) giorni alla data di pubblicazione della 2^ Conferenza dei Servizi del 20/12/2011, a partire dalla data 20/01/2012 fino al 8/02/2012 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- che ai sensi del comma 7, art.14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme sul procedimento amministrativo- come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera g), legge n. 15 del 2005, non vi è più l'obbligo di invio degli atti conclusivi alle amministrazioni interessate;
- che la variante approvata con procedura previste dall'art. 5 del DPR 447/98, entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito della variante approvata, e al contemporaneo deposito presso la segreteria della delibera di approvazione e di tutti gli atti relativi al progetto nonché con successiva pubblicazione per estratto dell'atto Deliberativo di approvazione, sul BUR Puglia.

Visto il verbale della Commissione urbanistica Consiliare, in data 1/03/2012, da cui si rileva che l'intervento è stato valutato con esito favorevole senza prescrizioni.

Richiamato il Decreto sindacale n. 3 del 1/02/2012 con cui è stato affidato l'incarico di responsabile del Servizio SAUP ;

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Visto il D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della G.Regionale n. 2000 in data 27 novembre 2007;

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese, consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0.

DELIBERA

Richiamato quanto in premessa riportato, che qui si intende integralmente trascritto, per fare parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. **di prendere atto**, condividere e fare proprie le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi, indetta, per l'esame dell'istanza presentata dal signor EPIFANI Antonio, per le opere di "realizzazione di una struttura ricettiva del tipo albergo con annessi ristorante e bar" ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 447/98 e ss. mm.ii
2. **Dare atto** che la determinazione favorevole della conferenza di servizi circa il progetto in oggetto, costituisce proposta di variante alle N.T.A. del P. di F. vigente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e succ. modd. ed intt.
3. di prendere atto che, terminato il periodo di pubblicazione del verbale conclusivo, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni avverso l'esito della Conferenza di servizi;
4. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Dpr. n°447 del 20 ottobre 1998, modificato dall' art. 8 del DPR 160/2010 la specifica variante urbanistica da zona "agricola E di tipo b2" a Zona "per attività produttiva di tipo turistico alberghiera", delle aree ubicate in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15 per l'esecuzione delle opere di "realizzazione di una struttura ricettiva del tipo albergo con annessi ristorante e bar" così come rappresentate sugli elaborati progettuali allegati alla richiesta del Sig EPIFANI Antonio, adeguate con le prescrizioni di cui al verbale della C.d.S del 20/12/2011 nonché del parere della Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia, prot. 102586 del 14/12/2011;
5. Di dare atto che il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati e documenti:
 - Arch - Relazione Tecnica; Relazione Paesaggistica; Arch 1 – Inquadramento urbanistico; Arch 2 – Ubicazione stato progetto; Arch 3 – Documentazione Fotografica; Arch 4 – Calcolo volumetria; Arch 5 – Pianta piano terra; Arch 6 – Pianta piano ammezzato; Arch 7 – Pianta Piano primo; Arch – Pianta Copertura; Arch 9 – Prospetti Sezioni; Arch 10 – Fabbricato esistente statto di fatto; Arch11 – fabbricato esistente stato di progetto; EL01 Impianto elettrico piano terra; EL02 - Impianto Elettrico primo piano; ASL01 – Piano terra – impianto sanitario; ASL 02 – Impianto sanitario; TERM 01 – Impianto termico; TERM 02 – Impianto termico;
6. **Di approvare la convenzione** di cui allo schema allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la sottoscrizione potrà avvenire oltre che davanti al Segretario Comunale anche davanti ad un Notaio designato dal proponente;
7. **Di dare mandato** al Responsabile del S.U.A.P. di adeguare, se richiesto, lo schema di convenzione, approvato al punto 5, alle effettive condizioni di esecuzione dell'intervento produttivo e delle opere di urbanizzazione eliminando, se necessario, le parti che non ricorrono;
8. di stabilire, quali condizioni risolutive espresse, che:
 - a. Il Sig. EPIFANI Antonio, deve provvedere, entro **3 mesi** dalla data di approvazione della presente variante all'albo pretorio dell'Ente, alla sottoscrizione della **convenzione**, di cui allo schema allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale ed all'adempimento di quant'altro richiesto;
 - b. che entro e non oltre i **tre anni successivi**, le opere oggetto della variante urbanistica devono essere completate e si deve dare inizio all'attività produttiva in oggetto; è ammessa una proroga di ulteriori 2 anni in caso di motivata richiesta.
9. **Di dare atto** che il mancato rispetto dei tempi su indicati da parte del richiedente comporta la nullità di tutto il procedimento unico compresa la delibera di Consiglio Comunale quindi alla decadenza sia della variante urbanistica sia del permesso di costruire ed obbliga il richiedente al pagamento di un'ammenda pari ad Euro 5.000,00,.
10. **Di mandare**, la presente, al S.U.A.P. ed al S.U.E., ognuno per le proprie competenze, per il successivo iter tecnico – amministrativo finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire e dell'autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.
11. **Di autorizzare** il responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Patrimonio a sottoscrivere rispettivamente l'atto di acquisizione al patrimonio comunale delle aree a standards urbanistici e la convenzione approvata con la presente deliberazione.
12. **di dare atto** che tutte le spese - nessuna esclusa necessarie alla formalizzazione degli atti conseguenti saranno a carico del richiedente.
13. **Di dare atto** che ai fini dell'efficacia della Variante Urbanistica, il presente atto deliberativo sarà pubblicato all'Albo Pretorio online sul sito Internet del Comune <http://www.comune.carovigno.br.it>, nonché depositato presso la segreteria con tutti atti relativi alla variante e al progetto e contestuale pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
14. Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/200, rende con separata votazione favorevole ed unanime, la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Carovigno, li 09/03/2012

Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Convertini

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sbano Giuseppe

IL II Segretario Generale
Dott. Vito Antonio Maggiore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì, 09/03/2012

Il Segretario Generale
Dott. Vito Antonio Maggiore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09/03/2012 al 24/03/2012, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 09/03/2012

lì, 09/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
